



**Ministero dell'Istruzione**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**  
**"FRANCESCO GESUÈ"**



Via Roma, n. 423 – 81027 San Felice a Canello (CE)  
[ceic869005@pec.istruzione.it](mailto:ceic869005@pec.istruzione.it) Sito web: [www.icfgesue.edu.it](http://www.icfgesue.edu.it)

Prot. n. 790/I.1

Alle famiglie degli alunni  
di scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado  
Ai sigg. Docenti  
Al Personale ATA  
Al sito web

**OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi COVID-19 in ambito scolastico a seguito del DL n.5 del 04.02.2022**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il DL n. 1 del 7 gennaio 2022

**VISTA** la nota del MI n. 14 del 10/01/2022

**VISTO** il DL n.4 del 27/01/2022

**VISTA** la Circolare del MS n.9498 del 04.02.2022

**VISTO** il decreto n. 5 del 04/02/22 "Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo"

**DISPONE**

Le seguenti nuove disponibilità di gestione dei casi di positività:

## **SCUOLA DELL'INFANZIA**

**Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in sezione,** l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 esclusivamente da parte dei docenti fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo.

In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione, si applica la sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. La sospensione delle attività avviene se l'accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente.

## **SCUOLA PRIMARIA**

**Fino a quattro casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,** l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni che abbiano superato i sei anni di età fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo. In tali casi, è fatto comunque obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare o test antigenico autosomministrato alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

**Con cinque o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe,** verificatisi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo. Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione,

Via Roma, 423, 81027 San Felice a Canello (CE)

☎: 0823/753241 📠: 0823/753921

email: [ceic869005@istruzione.it](mailto:ceic869005@istruzione.it)

Codice meccanografico: CEIC869005

Codice fiscale: 93082040614

l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. Per gli altri alunni si applica la DAD per la durata di cinque giorni.

## **SCUOLA SECONDARIA**

**Con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe**, l'attività didattica prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte degli alunni e dei docenti.

**Con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe**, verificatisi entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni. Per gli altri alunni si applica la DAD per la durata di cinque giorni.

**La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena precauzionale è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo**, anche in centri privati a ciò abilitati. Non è più prevista la certificazione medica dopo quarantena.

In caso di alunno positivo la famiglia può richiedere alla scuola l'attivazione della DAD e fruire del servizio se le condizioni fisiche lo consentono. Non è prevista certificazione medica per l'attivazione della DAD a favore di alunni in quarantena perché contatti scolastici di caso positivo

## **CONTATTI STRETTI**

**Per i non vaccinati si applica la misura dei cinque giorni di quarantena** nei casi di contatti stretti (ad alto rischio) con positivi: ai "soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni" e "ai soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo".

Per i vaccinati con booster diverse sono le disposizioni in quanto hanno la totale copertura vaccinale o per i guariti negli ultimi 120 giorni, per i quali è disposta in

Via Roma, 423, 81027 San Felice a Canello (CE)

☎: 0823/753241 📠:0823/753921

email: [ceic869005@istruzione.it](mailto:ceic869005@istruzione.it)

Codice meccanografico: CEIC869005

Codice fiscale: 93082040614

questi casi, come era già previsto da una precedente circolare del 31 dicembre scorso, **solo l'autosorveglianza di cinque giorni e l'obbligo di indossare la mascherina Fffp2 per dieci giorni in tutto.** Sempre se non sono emersi sintomi, non serve un tampone negativo in uscita, così come già prevedeva il decreto di fine dicembre.


*"Per i contatti stretti asintomatici che - si legge nella circolare - abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti dopo il completamento del ciclo primario, non è prevista la quarantena e si applica la misura dell'autosorveglianza della durata di 5 giorni. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. È fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo Ffp2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso".*

**Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.**

**La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza sarà sempre verificata tramite il Green pass.**

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Teresa Mauro



*Teresa Mauro*

Via Roma, 423, 81027 San Felice a Cancelli (CE)

☎: 0823/753241 ☎: 0823/753921

email: [ceic869005@istruzione.it](mailto:ceic869005@istruzione.it)

Codice meccanografico: CEIC869005

Codice fiscale: 93082040614